



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Anticipo della pensione di 3 mesi: quanto si perde?

Autore: Consulenze | 19/10/2019



**Il 30 dicembre 2019 maturo i requisiti per la " pensione di anzianità" ( 42 anni 10 mesi). Con la richiesta di pensionamento per quella scadenza, la pensione mi verrebbe erogata da Aprile.**

**Se dovessi fare la richiesta di pensionamento con " quota 100 ", riceverei lo stesso importo della pensione , ma dal mese di gennaio?**

In base a quanto da Lei esposto, alla data del 30 dicembre 2019 Lei avrebbe maturato sia i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, che per la pensione anticipata con Quota 100.

In merito ai **periodi di finestra**, ossia ai periodi di attesa per la liquidazione della pensione, bisogna innanzitutto osservare che, se il trattamento richiesto è la pensione anticipata con opzione quota 100 (art.14 DL 4/2019), la decorrenza della pensione non è immediata, pertanto non avviene dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento (62 anni di età e 38 anni di contributi, di cui 35 al netto dei periodi di malattia e disoccupazione, per i non appartenenti alle gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria); il DL 4/2019 prevede invece l'applicazione di finestre di attesa.

Nello specifico:

- i lavoratori del settore privato che hanno maturato entro il 31.12.2018 i requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1.4.2019;
- i lavoratori del settore privato che maturano dal 1.1.2019 i requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti** stessi;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato entro il 29.1.2019 i requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1.8.2019, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano dal 30.1.2019 i requisiti previsti per la quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi;
- ai dipendenti del comparto Scuola si applica la cosiddetta finestra unica annuale, come prevista all'art. 59, co. 9 della L. 449/97.

Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quelle esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria Inps, la prima decorrenza utile per la pensione con quota 100 è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Se, invece, la pensione è liquidata a carico di una gestione esclusiva dell'AGO (ad esempio ex Inpdap), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della finestra: in sostanza, chi appartiene a una gestione esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria ha il beneficio della liquidazione della pensione nel corso del mese.

Nell'ipotesi in cui il trattamento richiesto sia la pensione anticipata ordinaria, si applica una finestra di attesa pari a 3 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Ai dipendenti del comparto Scuola si applica la finestra annuale.

Anche per la pensione anticipata, si applica il beneficio della liquidazione della pensione nel corso del mese agli iscritti presso una gestione esclusiva dell'AGO.

Nel Suo caso:

- se Lei matura i requisiti per la pensione anticipata il 30 dicembre 2019 ed è iscritto presso l'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, è corretto affermare che la decorrenza della pensione anticipata risulti il 1° aprile 2020, in quanto si applica, dalla data di maturazione dei requisiti, una finestra pari a 3 mesi; se Lei è un dipendente della pubblica amministrazione, deve però fornire l'eventuale preavviso prescritto dall'ordinamento dell'amministrazione; se appartiene al comparto Scuola, l'uscita può avvenire soltanto in occasione della finestra annuale;
- se Lei ha già maturato i requisiti per la quota 100, ed è già trascorso il periodo di finestra (pari a 3 mesi, o a 6 mesi nell'ipotesi in cui Lei sia dipendente pubblico), Lei ottiene la pensione quota 100 successivamente alla presentazione della domanda (salvo l'obbligo di preavviso pari ad almeno 6 mesi all'amministrazione di appartenenza, nell'ipotesi in cui Lei sia dipendente pubblico, o l'attesa della finestra annuale, nell'ipotesi in cui Lei appartenga al comparto Scuola); presentando domanda nel mese di dicembre 2019, potrebbe dunque ottenere la pensione nel mese di gennaio 2020.

Veniamo ora all'importo della pensione: quale differenza tra la pensione liquidata con opzione quota 100 nel mese di gennaio 2020 e la pensione anticipata ordinaria liquidata nel mese di aprile 2020?

Delle differenze relative agli importi, seppur non molto elevate, ci sarebbero.

Nonostante, difatti, la quota 100 sia calcolata allo stesso modo della generalità delle pensioni liquidate dall'Inps, senza penalizzazioni, sarebbe comunque presente una penalizzazione di fatto nella quota della pensione da calcolare col sistema contributivo, dovuta al minor versamento di contributi, ed una probabile penalizzazione relativa alla quota retributiva della pensione, nell'ipotesi in cui siano presenti degli incrementi nelle ultime retribuzioni.

È ora opportuno soffermarci sui **differenti sistemi** di calcolo della prestazione vigenti nella generalità delle gestioni previdenziali facenti capo all'Inps.

### **Calcolo retributivo della pensione**

Il calcolo integralmente retributivo della pensione (sino al 31/12/2011) si applica ai lavoratori, iscritti alla generalità delle gestioni facenti capo all'Inps, che possiedono almeno 18 anni di contributi accreditati alla data del 31 dicembre 1995.

Per chi possiede meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 il calcolo retributivo si applica invece sino a tale data, e non sino al 31 dicembre 2011: in questi casi si parla di calcolo misto della pensione.

Il sistema di calcolo retributivo, per i lavoratori dipendenti, è basato sulle ultime retribuzioni percepite ed è diviso in due quote:

- la quota A, che si basa sugli ultimi 5 anni di retribuzione, rivalutati, e sul numero di settimane di contributi accreditate al 31 dicembre 1992;
- la quota B, che si basa sugli ultimi 10 anni di retribuzione (o sulle annualità dal 1993 alla data di pensionamento, per chi non possiede 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992), rivalutati, e sul numero di settimane di contributi accreditate:
  - al 31 dicembre 2011 per chi vanta almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
  - al 31 dicembre 1995 per chi vanta almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

In particolare, per il calcolo della Quota A si deve procedere in questo modo, presso la maggior parte delle gestioni amministrare dall'Inps (ad esempio presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti):

- la retribuzione degli ultimi 5 anni deve essere rivalutata secondo la

variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria; in pratica, gli stipendi degli ultimi 5 anni precedenti alla pensione devono essere rivalutati singolarmente (anno per anno) secondo un apposito indice;

- le retribuzioni rivalutate devono essere poi sommate;
- il risultato della somma deve poi essere diviso per 260 (o per il minor periodo, espresso in settimane, nel caso in cui le annualità precedenti al 31 dicembre 1992 siano meno di 5): si ottiene così la retribuzione media settimanale (R.M.S.);
- la retribuzione media settimanale deve essere poi moltiplicata per il numero di settimane accreditata al 31 dicembre 1992 e moltiplicata per un'aliquota di rendimento, che varia a seconda dell'ammontare della stessa retribuzione media settimanale (se questa supera determinati tetti, l'aliquota di rendimento si abbassa);
- si ottiene così la Quota A di pensione.

Presso alcune gestioni Inps, come quelle dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti), ai fini della Quota A sono presi in considerazione gli ultimi 10 anni di reddito.

Per i dipendenti pubblici le regole per la determinazione della Quota A di pensione sono diverse rispetto alla generalità dei dipendenti del settore privato e autonomo iscritti all'Inps: in particolare, rilevano alcune voci fisse e continuative dello stipendio; alcune voci dello stipendio possono essere maggiorate del 18% (art.43 Dpr 1092/1973), come lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e la vacanza contrattuale, mentre altre, come l'indennità integrativa speciale, non godono di questa maggiorazione. Le voci differenti, definite accessorie, restano fuori dalla base pensionabile.

Il calcolo della base pensionabile e dei rendimenti differisce a seconda della categoria di appartenenza (dipendenti statali, dipendenti enti locali...).

Il calcolo della **Quota B** di pensione si effettua invece in questo modo, per la generalità delle gestioni amministrate dall'Inps:

- la retribuzione degli **ultimi 10 anni** (o del periodo che va dal 1993 al pensionamento) deve essere rivalutata secondo la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato

dall'Istat, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione;

- la retribuzione media rivalutata deve poi essere divisa per 520 (o per il minor periodo): si ottiene così la retribuzione media settimanale (R.M.S.);
- la retribuzione media settimanale deve essere poi moltiplicata per il numero di settimane possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e moltiplicata per un'aliquota di rendimento, che varia a seconda dell'ammontare della stessa retribuzione media settimanale;
- si ottiene così la Quota B di pensione.

Presso alcune gestioni Inps, come quelle dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti), ai fini della Quota B sono presi in considerazione gli ultimi 15 anni di reddito.

### **Calcolo retributivo approssimativo**

Un metodo più veloce ed approssimativo per il calcolo consiste nell'individuare la **retribuzione media pensionabile** degli ultimi anni di retribuzione (rivalutati) e nel moltiplicarla per un'aliquota di rendimento, che a sua volta è moltiplicata per il numero di anni di contribuzione.

Se, ad esempio, il lavoratore, assoggettato al calcolo **puramente retributivo**, ha una retribuzione media pensionabile pari a 1.000 euro e 40 anni di contribuzione; per calcolare la pensione per approssimazione, col sistema retributivo, deve effettuare la seguente operazione, ipotizzando un'aliquota di rendimento del 2%:

- $1.000 \times 40 \times 2\%$ ;
- cioè  $1.000 \times 80\%$ ;
- ottiene pertanto 800 euro di pensione.

Dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni della Legge Monti Fornero, ai contribuenti ai quali si applicava il sistema di calcolo integralmente retributivo, si applica il calcolo contributivo.

Il **calcolo misto** della pensione è applicato ai lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; segue gli stessi principi del calcolo retributivo, ma ai fini della quota B sono computate soltanto le settimane di contributi possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, anziché al 31 dicembre 2011.

È dunque possibile computare un massimo di 156 settimane nella Quota B, anziché 988.

## **Calcolo contributivo**

Dal 1° gennaio 1996 ai contribuenti “misti” si applica il calcolo contributivo.

Il **calcolo contributivo** è utilizzato con riguardo ai contributi versati:

- a partire dal 1° gennaio 1996, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti che applicano il metodo misto);
- a partire dal versamento del 1° contributo, per chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- per tutta la contribuzione posseduta, per chi opta per tale sistema di calcolo: Opzione Donna (L. 23.8.2004 n. 243), Opzione contributiva Dini (L. 335/95), Computo nella Gestione Separata (DM 2.5.1996 n. 282);
- a partire dal 1° gennaio 2012, per chi possiede più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (cioè ai contribuenti c.d. “retributivi puri”).

Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi **effettivamente versati** nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Anche il calcolo contributivo si divide in due quote:

- la quota A, sino al 31 dicembre 1995;
- la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per i contribuenti ai quali è applicato il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011, la quota contributiva della pensione, che si calcola a partire dal 1° gennaio 2012, è detta Quota C.

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B (o quota C) contributiva, bisogna:

- accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva prevista dall’Inps a seconda della gestione di

appartenenza;

- rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all'incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
- sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
- moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che aumenta all'aumentare dell'età, ottenendo così la quota B di pensione.

La quota A contributiva della pensione, relativa alle annualità precedenti al 1996, è considerata soltanto in caso di opzione per il sistema contributivo, computo o totalizzazione; il procedimento di calcolo è notevolmente più complesso: nella maggior parte dei casi, l'opzione contributiva si traduce in una notevole perdita per il pensionato, in quanto non si considerano gli ultimi redditi nel calcolo della pensione, solitamente i migliori, ma si determina il trattamento unicamente sulla base della contribuzione accreditata.

In base a quanto esposto, anche se la perdita nell'anticipare la pensione non può essere determinata a priori, senza lo studio dell'estratto conto Inps, essendo il periodo di anticipo relativo a Quota 100 molto breve, pari a 3 mesi, possiamo affermare che non si tratterà di una penalizzazione ingente.

Ipotizzando uno stipendio lordo pari a 2000 euro mensili, sapendo che Lei è nato il 20 giugno 1956:

- Lei avrebbe diritto a un coefficiente di trasformazione pari a 5,00750 pensionandosi nel gennaio 2020;
- Lei avrebbe diritto a un coefficiente di trasformazione pari a 5,045250 pensionandosi nell'aprile 2020;
- perdendo la contribuzione versata dal mese di gennaio al mese di marzo, Lei, relativamente alla cessazione anticipata con quota 100, perderebbe 1980 euro di contributi, che trasformati in pensione alla data di aprile 2020 varrebbero 99,90 euro annui, pari a 7,68 euro mensili; consideri che, più alto è lo stipendio lordo, maggiore è la perdita;
- senza contare l'ulteriore perdita legata al coefficiente di trasformazione minore, perdita tanto più ingente quanto più elevato risulta il montante contributivo; con un montante rivalutato pari a 200.000 euro, ad esempio,



avremmo una quota contributiva della pensione pari a 10.090,50 euro ad aprile 2020, mentre la pensione nel mese di gennaio 2020 sarebbe pari a 10.015 euro;

- con un montante di 300.000 euro, la pensione a gennaio sarebbe pari a 15.022,50 euro annui, mentre, se liquidata ad aprile, sarebbe pari a 15.135,75 euro.

Quantificare la perdita legata alla quota retributiva della pensione è più complesso, non conoscendo la Sua categoria di appartenenza: in generale, a perdere di più sono i dipendenti statali, essendo la quota A normalmente commisurata sull'ultima annualità di retribuzione.

L'anticipo si traduce invece in un guadagno, relativamente alla sola quota retributiva, se la retribuzione di fine carriera cala rispetto alla retribuzione precedente (salvo i casi in cui si può beneficiare della neutralizzazione delle retribuzioni più basse).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla Dott.ssa **Noemi Secci**, consulente del lavoro.*